

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

\* **1. 169.** (ex 1. 169. *seconda formulazione*) Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

\* **1. 171.** (ex 1. 171) Cordoni, Delbono, Zanella, Sgobio, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lu-setti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento;

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 170.** (ex 1. 170. *seconda versione*) Sgobio.

*Sostituire il comma 6, con i seguenti:*

6. Il CNEL istituisce una Commissione composta da rappresentanti del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e delle organizzazioni sindacali con il compito di formulare l'elencazione delle spese assistenziali erogate dagli enti previdenziali, ma a carico della fiscalità generale, al fine di garantire la definitiva separazione della spesa per la previdenza da quello per l'assistenza.

*6-bis.* L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente pubblico di previdenza, dotato di autonoma gestione finanziaria, a cui sono iscritte tutte le categorie di lavoro dipendente e autonomo, pubblico e privato. Il sistema di previdenza è finanziato dai contributi sui redditi da lavoro e dai contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo, nonché sui trasferimenti dello Stato a sostegno delle categorie più deboli e di eventuali agevolazioni contributive. Le aliquote contributive dei lavoratori sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore industriale e sono calcolate su tutti gli elementi di retribuzione. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni, con acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell'anno precedente, una aliquota contributiva pari al proprio margine operativo lordo e alla variazione della produttività nazionale complessiva, riducendo ponderatamente le aliquote calcolate sul monte salari in misura che assicuri comunque l'equilibrio di gestione dell'ente.

*6-ter.* Il pensionamento di vecchiaia è fissato a 60 anni di età per gli uomini e per le donne, fatto salvo per lavoratori addetti ad attività usuranti e nocive.

*6-quater.* Il Governo è delegato ad emanare norme che consentano al lavoratore, compiuti i 55 anni di età, di richiedere il trattamento di pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, calcolati con il sistema retributivo in base al coefficiente di rendimento del 2 per cento annuo.

*6-quinquies.* Sono considerati validi al fine del computo integrale delle annualità contributive anche i periodi di disoccupa-

zione involontaria derivante da lavoro intermittente e da periodi di non occupazione coperti da indennità di disoccupazione o da salario sociale fino ad un massimo di 5 anni, e il relativo onere è posto a carico della fiscalità generale.

*6-sexies.* L'assegno pensionistico massimo non può essere superiore a dieci volte l'assegno pensionistico minimo, fissato al 1° gennaio 2004 in 516,46 euro mensili, rivalutato annualmente in base alla dinamica salariale.

*6-septies.* Dal 1° gennaio 2004 le pensioni e gli assegni sociali e di inabilità inferiori ai 2000 euro mensili sono aumentati di 100 euro mensili.

*6-octies.* Dal 1° gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche sono subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento, dal reddito è esclusa la casa di abitazione.

*6-novies.* A partire dal 1° gennaio 2004, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di un congruo numero di personale destinato al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di un congruo numero di personale destinato all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia di blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

*41-bis.* All'articolo 11, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

*41-ter.* Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **172.** (ex 1. 172. e 1. 173.) Alfonso Gianni.

*Al comma 6, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Per le lavoratrici, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A sono uniformemente ridotti di tre anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. **177.** (ex 1. 177) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole:* è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini *con le seguenti:* rimane fissato a 57 anni di età in corrispondenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 179.** (ex 1. 179.) Motta, Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, lettera c), sopprimere il primo, il secondo ed il terzo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 10 per cento.

41-ter. L'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

41-quater. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 180.** (ex 1. 180.) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, lettera c), primo periodo, sostituire le parole da: secondo trimestre dell'anno fino alla fine del periodo con le seguenti: primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 181.** (ex 1. 181.) Innocenti, Delbono, Cordoni, Zanella, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne aggiungere le seguenti: e con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

*41-bis.* Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 182.** (ex 1. 182.) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: dal 1° luglio con le seguenti: dal 1° gennaio*

*Conseguentemente:*

*al medesimo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio del secondo anno successivo con le seguenti: dal 1° luglio dell'anno successivo;*

*dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

*41-bis.* Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 183.** (ex 1. 183.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Zanella, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

*41-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 5 per cento.

41-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 185.** (ex 1. 185. seconda versione) Sgobio.

*Al comma 6, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 184.** (ex 1. 184.) Motta, Delbono, Cordoni, Trupia, Duilio, Gasperoni, Lusetti, Guerzoni, Camo, Innocenti, Bellini, Squeglia, Bottino, Sciacca.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano, ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o comunque interessati da procedure di riduzione del personale;

2) destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 187.** (ex 1. 187.) Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Luseti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori che svolgono attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 186.** (ex 1. 186.) Cordoni, Delbono, Zanella, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Luseti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori precoci, intendendo per tali coloro che sono stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 188.** (ex 1. 188.) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) le disposizioni di modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, di cui al presente comma, non si applicano ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge sono proscrittori volontari di contribuzione previdenziale finalizzata al conseguimento della pensione di anzianità.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 189.** (1. 189.) Delbono, Cordoni, Zanella, Duilio, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 10 per cento.

41-ter. L'accisa sulla benzina è incrementata di 0,05 euro per litro, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

41-quater. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 191.** (ex 1. 191.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 10 per cento.

41-*ter*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 190.** (ex 1. 190. *seconda formulazione*) Alfonso Gianni.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. In ragione dell'incremento dell'onerosità delle attività lavorative manuali e, in particolare, dell'accertato logoramento psicofisico, nonché della relativa minore speranza di vita, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle categorie operaie delle imprese private e pubbliche sono applicate le norme relative alle attività usuranti sulla base delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 373 del 1993 e della legge n. 335 del 1995. Sono fatti salvi ulteriori benefici nei riguardi di attività particolarmente usuranti, definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le parti sociali.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 193.** (ex 1. 193) Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 195.** (ex 1. 195) Gasperoni, Delbono, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Lusetti, Bellini, Innocenti, Squeglia, Motta, Diana, Camo, Sciacca, Bottino, Trupia.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Tuttavia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'arti-

colo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni, nonché del Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e delle casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal comma 8-bis.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Gli oneri relativi ai seguenti trattamenti sono così rispettivamente ripartiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 8-*quater*, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

8-*ter*. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal comma 8, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 8-*bis*, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

8-*quater*. A decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.

8-*quinquies*. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare è corrisposto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

8-*sexies*. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 8 sono altresì stabilite le modalità, i criteri orga-

nizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

*dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 2 per cento.

1. **275.** (ex 1. 275. e 1. 012) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Duilio, Trupia, Camo, Squaglia, Motta, Bellini, Bottino.

*Sopprimere il comma 9.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-*bis*. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 196.** (ex 1. 196) Cordoni, Delbono, Innocenti, Duilio, Gasperoni, Camo, Guerzoni, Lusetti, Bellini, Motta, Squeglia, Diana, Sciacca, Trupia, Bottino.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:* In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015.

*Conseguentemente:*

*al medesimo periodo, sopprimere le parole da:* nei confronti dei lavoratori che optano per una liquidazione *fino alla fine del periodo;*

*dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

**41-bis.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 5 per cento.

**41-ter.** sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e *11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 198.** (ex 1. 198. *seconda versione*) Sgobio.

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:* secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

**41-bis.** Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e *11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 199.** (ex 1. 199) Guerzoni, Delbono, Cordoni, Duilio, Trupia, Camo, Gasperoni, Lusetti, Motta, Squeglia, Innocenti, Bellini, Bottino.

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 201.** (ex 1. 201) Motta, Innocenti, Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Bellini, Diana, Sciacca, Trupia.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. Per gli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, i requisiti di accesso al pensionamento non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai commi 6 e 7.

**1. 202.** (ex 1. 202) Alfonso Gianni.

*Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) armonizzare la normativa con quella prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

**1. 203.** (ex 1. 203) Sgobio.

*Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e per le lavoratrici e lavoratori con disabili gravi a carico.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 205.** (ex 1. 205.) Motta, Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca, Battaglia.

*Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* ed estendere la disciplina previdenziale per i periodi di congedo di maternità, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche in favore dei lavoratori autonomi.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

**1. 274.** (ex 1. 05) Cordoni, Delbono, Gasperoni, Duilio, Innocenti, Camo, Guerzoni, Lusetti, Motta, Bellini, Squeglia, Bottino, Trupia, Sciacca, Diana.

*Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in trattamento trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, una maggiorazione, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, dell'anzianità contributiva.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino

inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 204.** (ex 1. 204) Cordoni, Delbono, Bottino, Guerzoni, Camo, Innocenti, Duilio, Lusetti, Bellini, Gasperoni, Trupia, Squeglia.

*Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere interventi specifici a favore dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 206.** (ex 1. 206.) Delbono, Guerzoni, Cordoni, Duilio, Motta, Camo, Gasperoni, Trupia, Lusetti, Innocenti, Squeglia, Bellini, Bottino, Sciacca.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-*bis*. Al fine di contenere la spesa previdenziale attraverso il riequilibrio del sistema sotto il profilo dell'equità di trattamento dei lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, la cui aliquota di contribuzione risulti inferiore all'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare tra il mantenimento dell'aliquota di contribuzione vigente in corrispondenza di una riduzione allo stesso livello dell'aliquota di computo ovvero l'applicazione di un'aliquota di contribuzione pari all'aliquota di computo vigente.

**1. 207.** (ex 1. 207) Delbono, Gasperoni, Cordoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

41-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementare del 20 per cento.

41-*ter*. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 208.** (ex 1. 208.) Cordoni, Gasperoni, Delbono, Zanella, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lusetti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 11, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* e dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme

pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni;

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 209.** (ex 1. 209.) Cordoni, Delbono, Zanella, Gasperoni, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lu-setti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Al comma 11, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

41-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 210.** (ex 1. 210) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Zanella, Sgobio, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Camo, Bellini, Lu-setti, Motta, Bottino, Trupia, Diana, Squeglia, Sciacca.

*Sopprimere i commi da 12 a 17.*

**1. 211.** (ex 1. 211) Alfonso Gianni.

*Sopprimere i commi da 12 a 16.*

**1. 212.** (ex 1. 212) Sgobio.

*Sostituire i commi 12, 13, 14, 15 e 16 con i seguenti:*

12. Al fine di incentivare le propensioni al posticipo del pensionamento, la percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva, acquisita dai lavoratori a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo il raggiungimento dei relativi requisiti previsti dalla normativa vigente, è incrementata di mezzo punto percentuale per ogni anno di anzianità contributiva aggiuntivo. L'incen-